



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00216/15

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2015, presentato, in data 8 maggio 2015, da parte della società Reggina Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti della Procura Federale, nonché delle altre partecipanti al giudizio innanzi agli organi di giustizia FIGC, avverso la decisione della Corte Federale D'Appello (Sez. Unite) FIGC, di cui al C.U. n. 50 del 6 maggio 2015, con la quale, su ricorso della Procura Federale FIGC ed in riforma della decisione del Tribunale federale, sono stati irrogati tre punti di penalizzazione nei confronti della società ricorrente e cinque mesi di inibizione nei confronti del sig. Giuseppe Ranieri (legale rappresentante della società).

Accoglie in parte il ricorso e ridetermina in punti 1 (uno) la penalizzazione.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 20 e 21 maggio 2015.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma in data 21 maggio 2015.

Il Segretario
F.to Alvio La Face